



Roma, 24/01/19

Ai Gruppi parlamentari
di Camera e Senato

Oggetto: difesa delle risorse per la produttività nelle pubbliche amministrazioni

Gent.mi Presidenti dei gruppi parlamentari,

Negli ultimi anni i lavoratori delle pubbliche amministrazioni hanno subito gli effetti di pesantissime norme legislative che hanno messo compresso in modo sconcertante sia il potere di acquisto degli stipendi sia le loro possibilità operative nell'erogare servizi alla collettività.

Ci riferiamo alle norme sul blocco degli stipendi, sulla diminuzione delle risorse per pagare merito e produttività, sul blocco del turn over, sulla carenza di disponibilità economiche per beni strumentali.

Ci permettiamo di sottoporre alla Vs attenzione il testo di un emendamento per la legge di conversione del D.L. n. 135/18, con il quale -se vi è una volontà politica di ricostruire la pubblica amministrazione partendo dalla valorizzazione del personale- si darebbe sostegno a quei fondi deputati a premiare la maggiore produttività del personale.

Nel ringraziare per l'attenzione,

Si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale UNSA
Massimo Battaglia

Il Segretario Generale FIALS
Giuseppe Carbone

All. proposta di emendamento.



Proposta di emendamento dell'articolo 11 del decreto legge 14-12-2018 n. 135.

all'articolo 11, al primo comma, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera c):

"c) alle risorse relative ai recuperi sul trattamento economico del personale cessato dal servizio di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro."

Di seguito il testo dell'articolo riformulato:

D.L. 14-12-2018 n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2018, n. 290.

Art. 11. Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo *decreto n. 75 del 2017*, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;

"c) alle risorse relative ai recuperi sul trattamento economico del personale cessato dal servizio di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'*articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017*.